

IMPOSTE SUL REDDITO

Fondi pensione: stessi benefici per dipendenti pubblici e privati

di Gennaro Napolitano

La disciplina normativa che prevede un **trattamento fiscale differenziato** tra **dipendenti pubblici e privati** in materia di **riscatto** di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei **fondi pensione negoziali** è **costituzionalmente illegittima** in quanto **viola il principio dell'eguaglianza tributaria**. Ne consegue che al **regime di favore** in vigore dal 2007 per i soli **dipendenti privati** devono poter accedere anche i **dipendenti pubblici**. È questo, in sintesi, quanto affermato dalla **Corte costituzionale** nella [sentenza n. 218/2019](#).

La **questione di legittimità costituzionale**, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, ha avuto a oggetto l'[articolo 23, comma 6, D.Lgs. 252/2005](#) (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*) in forza del quale sulle **somme percepite** dai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** a titolo di **riscatto della posizione individuale** maturata presso una **forma di previdenza complementare collettiva** si applica il **regime fiscale previgente** anziché quello **più favorevole** introdotto dal **D.Lgs. 252/2005** per la stessa prestazione erogata dalle **forme pensionistiche complementari collettive ai dipendenti privati**.

In particolare, il giudice rimettente ha denunciato la duplicità di **sistemi impositivi** e l'ingiustificata **disparità di trattamento** tra **lavoratori pubblici e privati** con la conseguente **violazione** degli **articoli 3 e 53** della Costituzione.

Tale assetto, infatti, finisce per **penalizzare i dipendenti pubblici** rispetto a quelli **privati** pur a fronte di **fattispecie** tra loro **sostanzialmente omogenee**.

Con l'obiettivo di **incentivare** il ricorso alle **forme pensionistiche complementari** (in attuazione di quanto previsto dall'**articolo 38, comma 2, Cost.**) il **D.Lgs. 252/2005** ha introdotto a favore dei **dipendenti del settore privato** un **regime agevolato** basato sull'applicazione di un'**imposta sostitutiva** sull'**importo riscattato** in luogo di quella che deriverebbe in virtù dell'applicazione dell'aliquota determinata sommando l'importo stesso al reddito complessivo dell'anno.

Tuttavia, sottolinea la Corte nella sentenza in esame, la **ratio** alla base del **beneficio fiscale (favorire lo sviluppo della previdenza complementare)** è “**identicamente ravvisabile**” anche nei confronti dei **lavoratori pubblici**.

Il **D.Lgs. 252/2005** ha introdotto disposizioni la cui applicazione determina una **differenza** dei **regimi tributari** del **riscatto** applicabili ai **dipendenti pubblici e privati**.

È previsto, infatti, che la **prestazione** erogata dal **fondo pensione** venga tassata con una

ritenuta a titolo d'imposta e, quindi, in maniera distinta rispetto agli altri redditi del percepiente e **senza concorrere** alla determinazione del **reddito complessivo** ([articolo 14, commi 4 e 5](#)).

Tuttavia, tale regime non opera per tutti gli aderenti a **forme pensionistiche complementari**. Il censurato [articolo 23, comma 6](#), prevede, difatti, che fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'[articolo 1, comma 2, lett. p, L. 243/2004](#) (*Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria*) ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni** si applica **esclusivamente e integralmente** la **previgente normativa**.

La fattispecie in esame, quindi, è il frutto della **parziale mancata attuazione** della **delega** contenuta nella **L. 243/2004**, che ha condotto al **risultato normativo di discriminare** due **fattispecie** caratterizzate da una **sostanziale omogeneità**, con **violazione del principio dell'eguaglianza**.

Ad avviso della Corte non sono individuabili elementi che giustifichino ragionevolmente una tale **disomogeneità** del **trattamento fiscale**. Tale conclusione trova, peraltro, **conferma** nella stessa **evoluzione legislativa** che ha sempre mantenuto **equiparate** le due posizioni, salvo l'**eccezione** rappresentata dal censurato [articolo 23, comma 6, D.Lgs. 252/2005](#), derivante dalla parentesi dovuta alla mancata attuazione di una parte della **legge delega n. 243/2004**.

È inoltre significativo che lo **stesso legislatore**, con la **Legge di bilancio per il 2018** ([articolo 1, comma 156, L. 205/2017](#)) abbia successivamente provveduto, pur con l'eccezione dei montanti delle prestazioni accumulate fino al **1° gennaio 2018**, a ristabilire una situazione di **omogeneità di trattamento**.

L'**individuazione** della specifica **disciplina applicabile** avviene, quindi, in ragione della **natura** del **rapporto di lavoro** dell'aderente a una **forma di previdenza complementare** e, precisamente, a seconda che egli dipenda da un'**amministrazione pubblica** o da un **datore di lavoro privato**.

Dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore del **D.Lgs. 252/2005**, e fino al 31 dicembre 2017, per effetto della mancata attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'[articolo 1, comma 2, lett. p, L. 243/2004](#), si è dunque originata una **distinzione di disciplina** con riferimento a vari istituti della **previdenza complementare**, tra cui il **riscatto di una posizione individuale** e il **connesso regime tributario; disomogeneità** che, secondo la Corte, si pone **irragionevolmente in contrasto** con il **principio dell'egualità tributaria**.

Sulla base delle suesposte considerazioni, quindi, la Consulta ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** dell'[articolo 23, comma 6, D.Lgs. 252/2005](#), nella parte in cui prevede che per i **dipendenti pubblici** il **riscatto della posizione individuale** sia assoggettato a **imposta ordinaria** anziché al più favorevole **regime fiscale** previsto dall'[articolo 14, commi 4 e 5](#).

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL
PASSAGGIO GENERAZIONALE**

Milano

